



Decreto Dirigenziale n. 29 del 26/07/2017

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 8 - Ufficio Comunitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Convenzione di tirocinio formativo tra Regione Campania e l'Universita' degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Legge Regionale nr.18 del 11 dicembre 2008, all'art.6 è stato istituito, nell'ambito della Giunta regionale, l'Ufficio Comunitario Regionale (UCR) presso le Istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles;
- b. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- c. con D.G.R. n. 478/2012 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- d. con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012, così come modificata dalle DD.G.R. n. 528 del 04/10/2012, n. 661 del 13/11/2012, n. 51 del 13/02/2015, n. 108 del 17/03/2015 e, da ultimo, dalla D.G.R. n. 682 del 29/11/2016, è stato approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- e. con DGR nr.72 del 22 febbraio 2016 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento regionale nr.12/2011" è stato istituito l'Ufficio Speciale Comunitario Regionale con sede a Bruxelles in attuazione di quanto previsto dall'art.6,co.2, della Legge regionale nr.18/2008";
- f. con DGR nr.134 del 30 marzo 2016 ad oggetto " Regolamento 12/2011 - Determinazioni" è stato istituito l'Ufficio Speciale 60.08 - Ufficio Comunitario Regionale con sede a Bruxelles -, che opera alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta e in raccordo con gli Uffici di Gabinetto";
- g. con DGR nr.165 del 27 aprile 2016 ad oggetto: "L.R.18/2008 art.6 Adempimenti" è stato approvato " Il disciplinare sul funzionamento dell'Ufficio Comunitario Regionale ai sensi dell'art.6 co.4) della L.R. 18/2008";
- h. con medesima DGR nr.165/2016, tra l'altro, è stata assegnata al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale con sede a Bruxelles la titolarità dei capitoli di bilancio nr.84, 89 e 91 - relativi all'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 27 febbraio 1998, n. 62, per il personale in servizio presso la sede di Bruxelles dell'U.C.R.;
- i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 10/05/2016, ad oggetto: "DGR 165/2016 – variazione compensativa di bilancio – esercizio 2016" si è provveduto a dotare i capitoli 84,89 e 91 delle necessarie risorse per provvedere alla corresponsione delle spettanze al personale ivi in servizio in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 62/1998 e nelle misure disposte dalla DGR 165/2016;
- j. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 10/05/2016, ad oggetto: "DGR 165/2016 – variazione compensativa di bilancio – esercizio 2016" si è provveduto a dotare i capitoli 84,89 e 91 delle necessarie risorse per provvedere alla corresponsione delle spettanze al personale ivi in servizio in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 62/1998 e nelle misure disposte dalla DGR 165/2016;
- k. con D.DG.R. n. 146 del 14/03/2017, n. 209 dell'11/04/2017, n. 210 del 18/04/2017 e n. 236 del 26/04/2017 sono stati conferiti incarichi di Direttore Generale e di Responsabile di Ufficio Speciale presso le strutture oggetto del relativo interpello, che decorrono, secondo quanto indicato dall'Assessore alle Risorse Umane, dal 1° maggio 2017;
- l. con la citata D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale "Ufficio Comunitario Regionale", codice 60.08.00, al dott. Dario Gargiulo, matr. 17232;
- m. in data 28/04/2017, con prof. n. 0309068, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità, resa dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;
- n. con DPGR nr.69 del 28/04/2017 è stato conferito al Dott. Dario Gargiulo l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale con sede a Bruxelles – US 60.08.00 - ;
- o. che con mail del 26/07/2017, da parte della Dott.ssa Luisa Sellitti - Responsabile Ufficio Attività Studentesche – dell'Università degli Studi della Campania " Luigi Vanvitelli ", con sede al Viale Abramo Lincoln, 5 - 81100 - Caserta , è pervenuta la Convenzione di stage firmata dal Rettore dell'Università;

CONSIDERATO

- a. che tra l'Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli “ e la Regione Campania – Ufficio Comunitario Regionale di Bruxelles è stata stipulata la prevista la Convenzione di stage;
- b. che per lo svolgimento dello stage non vi é alcun impegno e/o onere finanziario da sostenere da parte della Regione Campania;

VISTO

- a. la L.R. la L.R. nr.18/2008 “ Legge Comunitaria Regionale “;
- b. la delibera di G.R. nr.612 del 29/10/2011;
- c. la delibera di G.R. nr.478/2012;
- d. la delibera di G.R. nr.427/2013;
- e. la delibera di G.R. nr.488/2013;
- f. la delibera di G.R. nr.72/2016;
- g. la delibera di G.R. nr.134/2016;
- h. la delibera di G.R. nr.165/2016;
- i. la delibera di G.R. nr.67/2009;
- j. il DPGR nr. 21 del 02/02/2009;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si hanno integralmente trascritti:

1. Approvare la Convenzione che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che non vi sono oneri finanziari assicurativi e previdenziali a carico del bilancio regionale;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'UOD - Settore Stampa e Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC ed all'Ufficio Relazioni per il Pubblico per opportuna conoscenza.

Gargiulo



Regione Campania
Ufficio Comunitario Regionale



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

n° _____ del _____

TRA

l'**Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI**, con sede in Caserta, 81100, Viale Lincoln n. 5, C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.unicampania.it, pec protocollo@pec.unina2.it, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. **Giuseppe Paolisso**, nato a Benevento il 09.02.1957

E

Giunta Regionale della Campania Codice Fiscale n. 80011990639, con sede legale in NAPOLI prov. NA, Via Santa Lucia n. 81, CAP 80132 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale – Dott. Gargiulo Dario, nato/a Napoli il 12.12.1966 in virtù del comma 5 dell'art. 6 della Legge Regionale nr. 18/2008, e residente per la carica in¹ Napoli, Via Santa Lucia, n. 81, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI** sono da intendersi quali **tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.533 del 31.03.2015),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

¹. Sede aziendale.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta del Soggetto Promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Direttore della Scuola/Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Il Soggetto Promotore si impegna, ai sensi della vigente normativa, ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lvo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui

anche fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio;

d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;

e) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 196/2003.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante e due al Soggetto Promotore.

Firma e timbro Soggetto Promotore

IL RETTORE
Prof. Francesco MAZZOCCO
Delegato del Rettore all'Orientamento
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Firma e timbro Soggetto Ospitante

